



ORDINE DOTTORI AGRONOMI DOTTORI FORESTALI BRESCIA

PROT. 307

NEWSLETTER⁵

27 LUGLIO 2010

Editoriale

di Gianpietro Bara

Il nostro Ordine è venuto a conoscenza di una presa di posizione dell'Ordine degli Architetti di Brescia, che lo scorso maggio, in una missiva inviata a tutti i Comuni della provincia, ha sostenuto inesattezze in merito alle competenze degli architetti in campo forestale (su cui ribadiamo l'esclusiva competenza professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) e nel campo delle progettazioni di parchi e giardini urbani (sui quali la competenza non è, per contro, esclusiva degli architetti).

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brescia, in virtù delle funzioni istituzionali attribuite dall'art. 13, lettera b), della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e ss.mm.ii. in materia di vigilanza per la tutela del titolo di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e di attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione, ha immediatamente avviato una serie di verifiche e consultazioni per riaffermare le competenze esclusive dei Dottori agronomi e Dottori Forestali in campo forestale e, nel contempo, ribadire le proprie competenze nella progettazione di parchi e giardini, ben evidenziando la completa differenza tra la progettazione forestale (anche urbana) da quella del verde ornamentale e di arredo dei parchi e dei giardini.

L'Ordine ha pertanto riaffermato, in una lettera inviata ai Comuni, come i Dottori Agronomi e Dottori forestali abbiano competenze nella progettazione di parchi e giardini, nella pianificazione e progettazione territoriale e paesaggistica, nella progettazione e pianificazione forestale.

Su quest'ultimo aspetto ha ribadito, inoltre, la competenza esclusiva, sancita dalla legge professionale, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, nel campo della progettazione e pianificazione forestale.

Il Consiglio, nell'interesse generale degli iscritti all'Ordine, ha altresì comunicato che stimolerà, promuoverà e sosterrà qualsiasi azione giudiziaria, sia in sede civile che penale, per garantire il rispetto della riserva di legge e per reprimere l'esercizio abusivo di tutte le attività previste dall'art. 2 della Legge 07/01/1976, n. 3, come modificata dalla Legge 10/02/1992, n. 152, da parte di soggetti, anche professionisti, non iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ed a carico di tutti coloro che risultassero concorrenti nel reato.

I pubblici amministratori destinatari della lettera sono stati invitati a trasmettere la stessa ai propri uffici tecnici comunali.

Riportiamo di seguito il documento allegato alla nostra lettera ai Comuni.

ALLEGATO NORMATIVO-GIURISPRUDENZIALE

A. La progettazione e la pianificazione forestale sono competenze "esclusive" dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

L'Ordine degli Architetti minimizza e male interpreta le sentenze di giurisprudenza rese in materia di competenze in campo boschivo-forestale.

Va innanzitutto evidenziato che l'Ordine degli Architetti fornisce una riduttiva lettura della sentenza TAR Lazio 10 marzo 2004 n. 7413, mentre glissa completamente sull'ulteriore sentenza del TAR Lazio 2.11.94 n. 1674 e sulla successiva sentenza **del Consiglio di Stato 3.7.1996 n. 915** che, in linea di principio generale, **ha integralmente confermato la competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia boschivo – forestale**, già affermata dal TAR Lazio.

Non si può pertanto condividere l'affermazione secondo cui le sentenze in commento avrebbero semplicemente affermato la competenza in questione rispetto alla sola categoria dei Geometri, poiché è evidente che le Corti hanno scrutinato tale competenza dei Dottori Agronomi e Forestali in senso assoluto e l'hanno dichiarata di natura esclusiva, proprio a seguito di un esame comparativo con gli altri Ordinamenti Professionali, verificando che solo in quello dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è positivamente affermata la competenza in commento.

Proprio in base a tale assunto – e qui si deve condividere l'affermazione degli Architetti, benché questa conduca a conclusioni errate – le competenze professionali sono soggette a riserva di legge statale e pertanto solo gli Ordinamenti Professionali, adottati con legge statale, possono fissare le competenze dell'una e dell'altra categoria professionale. Ora, mentre nell'Ordinamento dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, la competenza in materia boschivo – forestale è espressamente tabulata al citato art. 2 comma I lett. c) L. 3/76 "...lo studio, la progettazione, la direzione e la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali ... e all'assettamento forestale..." e ribadita anche sotto altri aspetti sia alle lett. d), r) e z) della stessa disposizione, esaminando testualmente l'art. 16 D.P.R. 328/2001, dove sono annoverate le competenze dell'Ordine degli Architetti, non si rinviene alcuna specificazione della competenza in campo forestale (a parte il generico riferimento all'ambiente, al territorio ed al paesaggio, che certamente non possono ritenersi sinonimi o equivalenti dello specifico settore Boschivo Forestale), non essendo, per di più, mai utilizzato il termine "foreste" o "bosco".

Se ne deve dedurre, quindi, sulla base dello stesso criterio ermeneutico indicato dall'Ordine degli Architetti, che raffrontando gli Ordinamenti Professionali, i Dottori Agronomi e Dottori Forestali vantano una competenza in materia (poi riconosciuta come "esclusiva") in via d'interpretazione giurisprudenziale: e non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto che mai è stata espressamente inserita in un ordinamento professionale l'esclusività di una competenza, sempre affermata su base interpretativa, a differenza degli Architetti.

Peraltro, giova ricordare, a confutazione di quanto sostenuto dall'Ordine degli Architetti, che la Tariffa professionale (adottata con Decreto Ministeriale) non è – proprio per il principio di riserva di legge statale sopra citato – idonea ad attribuire o identificare competenze professionali di Ordini o Collegi.

In tal senso è sufficiente citare la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (Cons. di Stato Sez. IV 21.05.2003 n. 3039; conforme a Cons. di Stato Sez. IV 8.10.1996 n. 1087), e della Corte Costituzionale (Sentenza 21.07.1995 n. 345 e 26.10.2000 n. 441).

B. La progettazione di parchi e giardini rientra tra le Competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Ai dottori agronomi e dottori forestali è espressamente riservata, ai sensi della legge 7/1/1976, n. 3 recante "Ordinamento della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale", come modificata dalla legge n. 152/92, che all'art. 2 definisce le attività professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, riconosce tra le competenze di tali categorie alla lettera ..."v) **la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini ed alle opere a verde in generale**".

C. La pianificazione del territorio e del paesaggio rientrano tra le Competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

La pronuncia del Consiglio di Stato (sezione IV del 14.1.1999, n. 33) ha affrontato la problematica della competenza professionale in materia di pianificazione e, nel ribadire che non esiste una riserva di attività pianificatoria nella materia in esame a favore di ingegneri ed architetti, ha sostenuto come: "l'articolo 2 della Legge 10.2.1992, n. 152, in sostituzione dell'articolo 2 della legge 7.1.1976, n. 3 (norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali : ...c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, conservazione della natura, tutela del paesaggio e assestamento forestale; ...m) i lavori catastali topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; ...q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; ...z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche, nonché di ambienti naturali".

Con riferimento, invece, al contenuto della competenza in materia di pianificazione il TAR Lombardia, sez. di Brescia, nella sentenza 25.2.1999, n. 126 (il caso esaminato riguardava un piano regolatore), ha chiarito che "ove il piano regolatore intenda introdurre una specifica disciplina relativa alle zone agricole –specialmente se di natura rigorista e limitativa dell'esercizio delle stesse funzioni agropastorali (sulla falsariga delle norme proprie dei piani naturalistici)- risulta indispensabile il previo svolgimento di una accurata analisi delle caratteristiche dei luoghi e la coerente individuazione degli strumenti necessari ad assicurarne la tutela ad opera di soggetti esperti della materia, quali risultano - per la specifica preparazione universitaria- solamente i Dottori Agronomi e Dottori Forestali".

Il Consiglio ha intenzione di agire anche nei confronti di altri episodi segnalati di abuso di professione da parte di iscritti ad altri ordini e collegi.

MIGLIORA IL SITO DELL'ORDINE

di Daniela Conte

L'Ordine di Brescia ha finalmente il proprio sito web, realizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale.

L'indirizzo è <http://ordinebrescia.conaf.it>

Home | Links | Segreteria | Area Download | Benvenuto ordinebrescia | Esci

ASS CONAF val di stia

ORDINE DOTTORI AGRONOMI DOTTORI FORESTALI BRESCIA

Albo Commissioni Provinciali Consiglio Newsletter Normativa Tariffario

News

Il nuovo marchio dell'Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia

Il segno stilizzato è stato inserito in un quadrato che lo delimita stabilizza ed aggiunge razionalità. Il colore principale è il verde, la cui tonalità tuttavia non coincide solo l'ambito naturale, ma anche "tecnologico".

Card Associativa EPAP/ADIEPP: sconti e benefits per iscritti EPAP

La Card Associativa EPAP/ADIEPP (completamente e per sempre gratuita) permette di trarre di servizi integrativi il cui obiettivo è quello di agevolare il professionista nella propria attività lavorativa, nella gestione del proprio tempo libero e nella soddisfazione delle sue differenti esigenze.

Informazione istituzionale

CHIUSURA UFFICI SEGRETARIA

Si comunica che gli uffici dell'Ordine rimarranno chiusi dal 2 al 27 agosto 2010

17 aprile 2010 - Assemblea ordinaria

Col del Bosco - Erbusco (Brescia)

Formazione

Formazione 2010

Calendario degli interventi formativi 2010

Ciclo di seminari "LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO EXTRAURBANO"

DA LUGLIO A DICEMBRE 2010

Sede

Mappa Sat Ter

Via Marsala, 17 - 25121 Brescia
Tel 030 296424 - 030 40043 / fax 030 296831
Mail: odaf.bs@virgilio.it

In Evidenza

Commissioni di Studio
Notizario ODAF Brescia n.1
Normativa provinciale
La storia dell'Ordine
Area Download

Segnaliamo in particolare la sezione "ALBO", gestita a livello nazionale. Le sezioni di nostra competenza vengono aggiornate in continuo. Pertanto, invitiamo tutti gli iscritti a visitare il sito e segnalare alla segreteria eventuali errori od omissioni e soprattutto avanzare proposte ed idee per migliorarne la fruibilità.

Sono stati modificati anche gli indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Segreteria

segreteria.ordinebrescia@conaf.it
protocollo.odaf.brescia@conafperc.it

Presidente: Gianpietro Bara

presidente.ordinebrescia@conaf.it
presidente.odaf.brescia@conafperc.it

Vice Presidente: Daniela Conte

vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it
vicepresidente.odaf.brescia@conafperc.it

LIBERI PROFESSIONISTI: PER I COMPENSI CON BONIFICO CONTA LA DATA DI ACCREDITO, PER GLI ASSEGNI LA DATA IN CUI SI RICEVONO

Come noto per i liberi professionisti vale il "principio di cassa", in base al quale i compensi sono imponibili, e i costi deducibili, alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo di "maturazione".

Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno, l'esatta collocazione temporale di proventi e spese assume rilevanza fondamentale.

Il Testo unico delle imposte non regola espressamente l'esatto momento in cui incassi e pagamenti (non in contanti) assumono rilevanza fiscale; alcuni chiarimenti in merito sono ora giunti con la circolare 38/E del 23 giugno.

Vediamo, quindi, cosa accade in caso di pagamento mediante assegno (bancario o circolare) e bonifico.

Incassi mediante assegno

L'Agenzia precisa che i compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui il professionista lo riceve dal committente.

Quindi, qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 30 dicembre 2009, questa data individua il momento di pagamento per il committente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto) e il momento di incasso per il professionista; non ha nessuna rilevanza il fatto che quest'ultimo abbia materialmente effettuato il versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2010.

Il bonifico

Per gli incassi mediante bonifico, invece, l'Agenzia precisa che la data rilevante è quella in cui il professionista riceve l'accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta «data disponibile»).

Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito.

IL TASSO D'INTERESSE DI MORA PER I RITARDATI PAGAMENTI ALLE IMPRESE APPALTATRICI È PARI AL 4,28%

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito (Decreto 14 giugno 2010) che il tasso di interesse di mora da applicare ai crediti dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche è fissato, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, al 4,28 %.

Si ricorda che tale tasso d'interesse, ai sensi dell'art. 133 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. 145/2000), deve applicarsi esclusivamente ai crediti vantati dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche. **I crediti dei professionisti**, invece, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese e i ritardati pagamenti relativi alle procedure di appalto dei settori esclusi sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002.

Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2010, il saggio degli interessi (G.U. n. 40 del 18/02/2010) da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002, è pari all'1.00%.

PIÙ SEMPLICE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) prevede (art. 146) che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela, hanno l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. Senza di essa i lavori non possono essere iniziati.

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento necessario al rilascio del titolo abilitativo.

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 ha approvato un regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di "lieve entità" che non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Il nuovo regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è stato messo a punto da

un gruppo di lavoro presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con Regioni ed Enti Locali. Il provvedimento prevede una significativa riduzione dei tempi procedurali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (60 giorni invece di 105) e degli oneri documentali: l'istanza di richiesta, infatti, dovrà essere corredata solo da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che potrà essere inviata anche per via telematica. Attualmente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica spetta agli organi territoriali, ma, la competenza è della Soprintendenza che esprime un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il regolamento approvato prevede una fase di verifica preliminare da parte dell'amministrazione locale dell'applicabilità o meno della procedura semplificata, nonché della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Quando la valutazione è positiva, l'amministrazione locale invia la pratica al soprintendente che procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica; in caso di parere favorevole, l'amministrazione rilascia immediatamente l'autorizzazione, altrimenti la rigetta. L'elenco degli interventi "di lieve entità", contenuto nell'allegato al Decreto comprende:

Allegato

1. *Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;*
2. *Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
3. *interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
4. *interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
5. *interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
6. *modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;*
7. *realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;*
8. *realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;*
9. *realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);*
10. *interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
11. *realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
12. *interventi di modifica e manutenzione di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;*
13. *interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, aree a verde, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, camminamenti, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
14. *realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;*
15. *posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 12 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
16. *collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);*
17. *interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione;*
18. *interventi di allaccio alla distribuzione locale mediante posa di condutture e infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;*
19. *linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di utenze domestiche, di altezza non superiore a metri 6;*
20. *adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;*

21. *interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);*
22. *installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);*
23. *parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);*
24. *installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;*
25. *impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;*
26. *posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;*
27. *pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";*
28. *nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;*
29. *tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;*
30. *interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;*
31. *ripristino della sezione di deflusso o recupero della officiosità idraulica in caso di manifesto sovralluvionamento in punti isolati dell'alveo;*
32. *ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie e correlate difese spondali;*
33. *taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali, ove pregiudizievole al deflusso delle acque;*
34. *riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;*
35. *ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;*
36. *taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;*
37. *manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 6 mq;*
38. *installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre, etc., di durata superiore ad una settimana e per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a mesi quattro, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;*
39. *occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;*
40. *deposito di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare;*
41. *strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili;*
42. *strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche e al monitoraggio ambientale, con permanenza non superiore a mesi tre.*

Il provvedimento approvato è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

DATI CATASTALI E COMPRAVENDITA: SONO CONFORMI TUTTE LE PLANIMETRIE SE LE MODIFICHE NON INCIDONO SULLA RENDITA

Il D.L. 78/2010 impone ai venditori in sede di rogito di dichiarare la perfetta rispondenza allo stato di fatto della planimetria catastale. L'Agenzia del Territorio, con la circolare 2/2010, fornisce chiarimenti (ritenuti necessari da più parti) sugli obblighi introdotti dal comma 14, dell'art. 19 del D.L. 78/2010.

L'Agenzia ha precisato che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi

non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato.

In presenza, invece, di una planimetria catastale che non riproduca la situazione di fatto (reale) dell'immobile al di là delle lievi modifiche di cui si è detto, il proprietario deve presentare una denuncia di variazione, allegando la planimetria aggiornata. In tali casi trova applicazione il comma 14 dell'art. 19 del D.L. 78/2010 che prevede la non commerciabilità degli immobili che presentino irregolarità catastali: il riallineamento richiesto può avvenire informaticamente con la presentazione del modello Unico. Le disposizioni richiamate riguardano i fabbricati già esistenti (ovvero già iscritti nel catasto urbano o per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione) mentre sono esclusi:

- i terreni
- i fabbricati rurali rispettosi dei requisiti di cui all'art. 9, D.L. 557/1993
- i fabbricati "collabenti"
- i fabbricati iscritti in catasto ma in corso di costruzione e/o di definizione
- i lastrici solari e le aree urbane con l'indicazione della sola superficie



FORMAZIONE PERMANENTE

Ciclo di seminari

"Pianificazione del territorio extraurbano"

1. FINALITÀ DEL CORSO

A 5 anni dall'entrata in vigore della legge regionale 12/05 sul Governo del territorio, i dottori agronomi e i dottori forestali s'interrogano sulle esperienze maturate e sulle prospettive future.

2. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO

- DURATA:

5 seminari della durata di 4 ore ciascuno.

- ORGANIZZAZIONE:

Gli aspetti scientifici e organizzativi saranno curati dall'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia.

- SEDE:

Il corso si svolgerà presso la sede dell'Ordine in Brescia Via Marsala, 17;

- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

La preadesione dovrà essere inoltrata entro il giorno **6 giorni prima** della data prevista per il seminario all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia (Fax 030-296831 – e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it). Vale l'ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 30).

- QUOTA DI ISCRIZIONE:

La quota di iscrizione è di **25,00 euro a seminario** da pagarsi con le modalità che verranno indicate agli ammessi al corso.

- CREDITI FORMATIVI:

Il ciclo di seminari vale 2,5 CFP (0,5 CFP per ogni seminario), con riferimento al Regolamento per la formazione permanente.

- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del corso, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

9 luglio 2010

dalle ore 15 alle ore 19

Maurizio Tira, Ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica nell'Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria

La pianificazione del sistema extraurbano

2 settembre 2010

dalle ore 15 alle ore 19	<p>Graziano Lazzaroni, dottore agronomo - Responsabile Unità Operativa Assessorato Agricoltura della Provincia di Brescia</p> <p>Studi agronomico-forestali e PGT: l'esperienza bresciana e prospettive future</p> <p>Emanuele Forlani, Settore Agricoltura Provincia di Brescia</p> <p>Reperimento ed organizzazione delle informazioni necessarie allo studio agronomico-forestale</p> <p>Lucia Leonardi, Funzionario ASL</p> <p>Il ruolo dell'ASL nella pianificazione e nell'autorizzazione – Il regolamento locale di igiene</p>
7 ottobre 2010	
dalle ore 15 alle ore 19	<p>....., relatore in attesa di conferma</p> <p>Carlo Braga, avvocato libero professionista</p> <p>Il piano delle regole</p> <p>Mario Mosconi, magistrato, Consigliere TAR Brescia</p> <p>Pianificazione del settore agricolo e competenze professionali</p>
11 novembre 2010	
dalle ore 15 alle ore 19	<p>Professionisti a confronto</p> <p>Professionisti illustreranno le loro esperienze nella pianificazione del sistema extraurbano e del sistema del verde nel contesto urbano</p>
2 dicembre 2010	
dalle ore 15 alle ore 18	<p>Stella Agostini, Professore Aggregato con affidamento del corso di Costruzioni Rurali II, Facoltà Agraria Università Milano.</p> <p>Fabbricati rurali tra tradizione ed innovazione tecnologica</p>

3. DOCENTI

Maurizio Tira, Ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica nell'Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria
Graziano Lazzaroni, dottore agronomo - Responsabile Unità Operativa Assessorato Agricoltura della Provincia di Brescia
Emanuele Forlani, Assessorato Agricoltura della Provincia di Brescia
Lucia Leonardi, Funzionario ASL
Carlo Braga, avvocato libero professionista
Mario Mosconi, Consigliere TAR Brescia
Stella Agostini, Professore Aggregato con affidamento del corso di Costruzioni Rurali II, Facoltà Agraria Università Milano.

4. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Daniela Guglielmina, Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia

Seminario

PUA – POA e applicazione direttiva nitrati a livello provinciale

MARTEDI' 7 SETTEMBRE 2010

c/o sede dell'Ordine - Brescia Via Marsala, 17

Programma:

Parte 1:

Ore 14:00 – 15:30 gestione applicativo nitrati

Ore 15.30 – 16.00 discussione

Parte 2:

Ore 16:00 – 17.30 Pua-Poa e direttiva nitrati applicazione in provincia di Brescia

Ore 17.30 – 18.00 discussione

Relatori:

Zaninelli Luca - Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura - Responsabile U.O.O. Gestione banche dati e applicativi del SIARL

Tomasoni Flavio dottore agronomo – Responsabile Ufficio Agro-Ambiente settore Agricoltura Provincia di Brescia

Termine preiscrizioni:

La preiscrizione dovrà essere inoltrata entro il giorno 30 agosto all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia (Fax 030-296831 – e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it).

Vale l'ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 20), con priorità agli iscritti Ordine di Brescia.

Quota partecipazione:

€ 20,00

Modalità di pagamento:

verranno comunicate al termine delle preiscrizioni.

Crediti Formativi:

Con riferimento al "Regolamento di Formazione Permanete" la partecipazione vale 0,5 CFP.



AGENDA ISTITUZIONALE dal 1° al 31 luglio 2010

9 luglio 2010

Primo seminario del ciclo "La pianificazione del territorio extraurbano"

15 luglio 2010

Incontro del Presidente e dei consiglieri Pandini e Sangalli con Procuratore della Repubblica;

22 luglio 2010

Partecipazione del presidente al consiglio della Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori Forestali a Milano.

26 luglio 2010

Incontro del Presidente e dei colleghi M.Bertolinelli e M.Perazzoli della commissione pianificazione con il dirigente dell'Assessorato al territorio della Provincia di Brescia arch. Chinotti;

20-21 luglio 2010

Partecipazione del consigliere Fiorenzo Pandini alla Commissione per gli esami di stato presso l'Università di Milano

Hanno collaborato a questo numero: Gianpietro Bara, Daniela Conte, Nicoletta Patamia.



Il Consiglio dell'Ordine

Presidente: Gianpietro Bara
presidente.ordinebrescia@conaf.it

Vice Presidente: Daniela Conte
vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it

Segretario: Nicoletta Patamia **Tesoriere:** Giuseppe Comba **Consiglieri:** Andrea Ferrari, Fausto Nasi, Fiorenzo Pandini, Marco Sangalli, Enrico Santus

Palazzo Bettoni Cazzago
Via Marsala, 17
25122 Brescia

Tel 030.296424 - 030.40043
Fax 030.296831

CF 80048580171

e-mail segreteria
segreteria.ordinebrescia@conaf.it
e-mail pec
protocollo.odaf.brescia@conaf.it

QUESTO NUMERO E' STATO CHIUSO IL 30 luglio 2010

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003.

Questo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sarà comunicato o diffuso a terzi. **Se desiderate essere cancellati dalla lista**, inviate un messaggio all'indirizzo: segreteria@odafbrescia.it, diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.